



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005

sito web: www.polotecnicoadria.edu.it

e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297

REGOLAMENTO D'ISTITUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art.1 - Premessa

1. Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" ed è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Art. 2 – Principi e finalità'

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio e l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

2. Essa è altresì una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale e culturale che, attraverso una interazione sempre più ampia con la comunità civile e sociale di cui è parte, mira alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, fondando il suo progetto e la sua azione educativa sul raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza.

3. La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono garantiti dal "patto educativo di corresponsabilità"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della condivisione e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

DIRITTI

Art. 3 – Diritto all'apprendimento

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

2. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento, finalizzata a promuovere il successo formativo di tutti gli studenti.

3. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre quindici giorni dallo svolgimento, salvo cause di forza maggiore.

4. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di difficoltà.

Art. 4 – Diritti di informazione e di partecipazione

1. Gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme di loro interesse ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

DOVERI

Art. 5 - Frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività didattiche previste e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. La frequenza costituisce elemento di valutazione e concorre all'attribuzione del credito scolastico, secondo quanto stabilito dalla relativa griglia vigente.
3. Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, salve eventuali deroghe previste ai sensi del D.P.R. 122/2009.

Art. 6 – Entrata in aula

1. Gli studenti entrano in aula/laboratorio al suono della prima campana e devono trovarsi al proprio posto al suono della seconda campana.

Art. 7 – Comportamento

1. I rapporti tra gli studenti ed i docenti devono essere caratterizzati dal rispetto reciproco, dal dialogo e dalla collaborazione, così che nelle classi si crei un sereno clima di lavoro.
2. Il comportamento degli studenti a scuola deve essere caratterizzato dalla correttezza, dal rispetto delle regole e dall'educazione in ogni circostanza, anche fuori dalla propria classe, in coerenza con i principi di cui all'art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi. Gli studenti sono tenuti ad indossare un abbigliamento decoroso e comunque adeguato all'ambiente scolastico.
4. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei docenti e del personale non docente.
5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti d'Istituto. Ogni iniziativa deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico.
6. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e/o di terzi, anche durante i viaggi di istruzione e le visite guidate.
7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
8. Non è consentito uscire dall'aula/laboratorio o altro luogo in cui si sta svolgendo l'attività didattica, se non in casi di necessità e previa autorizzazione del docente presente.
9. Le uscite degli studenti devono, di norma, avvenire una alla volta, essere limitate nel numero al minimo indispensabile e i rientri in aula/laboratorio devono essere contenuti in tempi brevi. Salvo casi eccezionali da valutarsi a discrezione del docente, le uscite non possono essere effettuate nella prima e terza ora di lezione.
10. Durante il cambio dell'ora gli studenti devono attendere il docente in classe.
11. Durante l'intervallo è fatto divieto agli studenti di rimanere all'interno delle aule/laboratori, salvo in casi di svolgimento di attività didattiche, e di uscire dai cancelli della scuola. Tutto il personale è tenuto a sorvegliare e ad intervenire, se necessario.
12. È vietato fumare all'interno dell'intero edificio scolastico e all'esterno, nelle sue pertinenze.

13. E' vietato l'uso in qualunque forma del telefono cellulare e/o di apparecchiature elettroniche in orario scolastico, compreso l'intervallo, se non espressamente autorizzato dal docente.

14. E' vietato effettuare foto, riprese video e audio e la loro diffusione e pubblicazione su internet.

Art. 8 – Assenze – ritardi – ingressi – uscite

1. Tutti i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate devono essere giustificati utilizzando il libretto delle giustificazioni. Tutte le richieste di giustificazione sono valide se prodotte dagli esercenti la responsabilità genitoriale sul libretto firmato e ritirato all'inizio di ogni anno scolastico. Lo stesso vale per i maggiorenni, che possono firmare il libretto. Il Dirigente Scolastico o i docenti delegati, nell'ambito delle rispettive funzioni, potranno non giustificare se riterranno non valido il motivo addotto.

2. L'insegnante della prima ora deve fare l'appello prima dell'inizio delle lezioni, annotare gli assenti e richiedere le giustificazioni per le assenze del giorno precedente annotandole sul registro.

3. Tutte le assenze devono essere giustificate entro due giorni; fino a tale adempimento l'alunno sarà ammesso alle lezioni ma non giustificato. Trascorsi due giorni l'assenza verrà considerata come ingiustificata, verrà annotata sul registro di classe e ne potranno discendere provvedimenti disciplinari.

4. Per le assenze dovute a malattia di durata superiore ai cinque giorni (complessivi, comprendenti anche le eventuali domeniche o festività incluse nel periodo di assenza) è richiesto un certificato medico che accompagni la giustificazione. Negli altri casi è necessaria una dichiarazione di chi esercita la responsabilità genitoriale, che indichi i motivi dell'assenza.

5. I ritardatari saranno ammessi in classe, previa autorizzazione del Dirigente o dei suoi delegati, all'ora successiva presentando apposita giustificazione.

6. Il ritardo sarà registrato, anche se giustificato, in modo da avere per ogni periodo dell'anno scolastico un quadro preciso della puntualità degli studenti, che potrà incidere sul voto di comportamento.

7. Non entreranno nel computo dei ritardi quelli determinati da ritardi e/o sciopero dei mezzi di trasporto: in questi casi l'ingresso alla prima ora sarà consentito fino alle ore 8.30.

8. Le richieste di ingressi posticipati o di uscite anticipate sono sottoposte all'autorizzazione del Dirigente o dei suoi delegati, che ne devono essere informati il giorno prima, salvo causa di forza maggiore, e devono essere adeguatamente motivate e documentate. In ogni caso non è possibile chiedere di entrare a scuola oltre la seconda ora di lezione e uscire prima del termine della penultima ora di lezione, salvo che per gravi e comprovati motivi. Tali norme valgono per tutti gli alunni, compresi i maggiorenni.

9. Gli alunni minorenni non possono uscire anticipatamente se non accompagnati da un esercente la responsabilità genitoriale, da un familiare maggiorenne, o altra persona maggiorenne delegata dalla famiglia, la cui identità dovrà essere accertata con valido documento d'identità. Nel caso di uscita anticipata per motivi di salute può essere richiesto l'accompagnamento anche per gli studenti maggiorenni.

10. Le uscite anticipate per impegni sportivi saranno concesse solo se documentate da appositi calendari rilasciati dai responsabili delle società sportive; comunque per i minorenni è sempre necessario l'accompagnamento di un familiare maggiorenne o altra persona maggiorenne delegata dalla famiglia, la cui identità dovrà essere accertata con valido documento d'identità. Gli allievi, riportati negli elenchi delle società depositati in Vice-presidenza o presso l'ufficio dei responsabili di succursale, metteranno la loro firma vicino al proprio nominativo senza utilizzare i permessi del libretto delle assenze.

11. All'inizio dell'anno scolastico, gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno far pervenire al Dirigente una richiesta di permesso di entrata posticipata/uscita anticipata per motivi di trasporto (di norma nel limite massimo di 10 minuti) per tutto l'anno, previa presentazione di adeguata documentazione che attesti la necessità e l'impossibilità di provvedere altrimenti. Ciò vale anche per gli studenti maggiorenni.

Art. 9 – Disciplina dell'uscita autonoma degli alunni da scuola

1. Il presente articolo stabilisce le norme di comportamento relative alle modalità di uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni dai plessi dell'Istituto, al termine delle lezioni e/o delle attività scolastiche curricolari e/o extracurricolari.

2. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari possono autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita in autonomia da scuola dei propri figli minori di 14 anni al termine delle lezioni e/o delle attività scolastiche curricolari e/o extracurricolari.

3. Il Dirigente Scolastico, in tal caso, prende atto di tale autorizzazione, ma, sentiti i docenti, può opporre motivato diniego alla presa d'atto in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza dell'autorizzazione presentata dai genitori, tutori e affidatari.

4. L'autorizzazione di cui sopra esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

5. La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l'età minima prevista dalla legge per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nell'utilizzo del mezzo di locomozione stesso.

6. La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico o scolastico, esonerando anche in tal caso il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

7. I familiari sono tenuti a fornire uno o più numeri telefonici, in modo che sia sempre possibile contattarli in caso di necessità.

8. Il presente articolo si applica anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali...) e di ogni altra attività curricolare od extracurricolare prevista dal PTOF della scuola.

ART. 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Istituto.

Art. 11 – Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga e sostituisce i precedenti regolamenti sulla stessa materia, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

[Proposto dal Collegio dei docenti in data 04.10.2017]

[Approvato dal Consiglio di Istituto in data 29.11.2017]

Art. 8, art. 9, art. 10 e art. 11:

[Modifiche ed integrazioni proposte dal Collegio dei docenti in data 14.06.2019]

[Modifiche ed integrazioni approvate dal Consiglio di Istituto in data 01.07.2019]